

## QUESITO

Si richiede un chiarimento circa il corretto utilizzo dei voucher per lavoro accessorio:

Fermo restando il taglio minimo del voucher di Euro 10,00 lordi (Euro 7,50 netti per il lavoratore) ci si interroga sulla esistenza di minimi previsti per la retribuzione oraria da corrispondere al prestatore di lavoro occasionale.

## PARERE

Nonostante la tipologia del lavoro accessorio (che si rammenta costituisce una tipizzazione contrattuale a sé stante non riconducibile alla sfera del lavoro subordinato né a quella del lavoro autonomo) sia presente nel nostro ordinamento da oltre 13 anni (introdotta con D.Lgs. 276/2003), si riscontrano ancora diversi dubbi tra gli operatori che ne fanno ricorso sporadicamente.

L'utilizzo dei voucher nel lavoro occasionale accessorio presuppone che ciascuna ora di lavoro sia retribuita nella misura del valore "facciale" del voucher stesso (€ 10,00 lordi corrispondenti ad € 7,50 netti).

La retribuzione minima "contrattuale" pertanto corrisponde al detto valore/orario predeterminato, e valido per qualsivoglia settore nel quale sia richiesta la prestazione occasionale.

Per completezza si precisa che l'utilizzo dei buoni del valore di € 20,00 e di € 50,00 è parimenti previsto per il riconoscimento di prestazioni cumulative rispettivamente pari a due ore consecutive e cinque ore consecutive.

Qualsiasi differente utilizzo del voucher configurerebbe un irregolare ricorso a tale tipologia contrattuale.

22 novembre 2016

*Massimiliano De Bonis*